



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.D. ANNO 2011

PARTE I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

Art. 1

(Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1° gennaio 2011 fino alla sottoscrizione del successivo e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa (AD).
2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa (AID) e al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 19, comma 11, D.P.R. 15.3.2010 n. 90.

Art. 2

(Ammontare dei fondi AD ed AID)

- 1 Lo stanziamento sul capitolo 1375 per l'esercizio finanziario 2011 è pari a complessivi € 95.619.741,00 al lordo degli oneri datoriali. Dallo stanziamento originario viene accantonata la somma di € 39.092.853,80 per finanziare, con apposita variazione di bilancio, gli sviluppi economici interni alle aree funzionali previsti dagli artt. 17, 18 e 19 del CCNL 14.9.2007 ed aventi decorrenza 1° gennaio 2010. Quale ammontare complessivo dei fondi AD ed AID residua la somma di € 56.526.887,20, che sarà integrata dalle risorse variabili che successivamente affluiranno.

Art. 3

(Determinazione dei fondi)

1. Il fondo dell'AID viene determinato in € 2.261.075,49 pari al 4% dello stanziamento di cui al precedente art. 2, ultimo periodo. La parte restante, pari ad € 54.265.811,71 costituisce il fondo dell'AD.
2. In sede di ripartizione delle somme che confluiranno in bilancio ai sensi del successivo art. 15, il fondo dell'AID potrà essere integrato con apposito conguaglio atto ad assicurare alle unità produttive dell'Agenzia lo stesso Fondo Unico di Sede *pro capite* riconosciuto agli enti della Difesa.

Parte II
POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 4

(Determinazione della spesa e del contingente per le PO)

1. In applicazione degli artt. 18 e 19 CCNL 16 febbraio 1999, la spesa per retribuire le posizioni organizzative ammonta a complessivi € 2.525.281,00 al lordo datoriale.
2. Il contingente delle posizioni organizzative è fissato in 1.723 unità.

PARTE III
PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO – TURNI - REPERIBILITÀ

Art. 5

(Accantonamenti per le particolari posizioni di lavoro, i turni e le reperibilità)

1. Per coprire le esigenze relative alle particolari posizioni di lavoro, ai turni ed alla reperibilità dell'anno 2011, vengono accantonate le seguenti somme rispettivamente al netto e al lordo datoriale:

voci di spesa	importo netto datoriale	importo lordo datoriale
particolari posizioni di lavoro	€ 3.466.465,71	€ 4.600.000,00
turni	€ 6.103.994,00	€ 8.100.000,00
reperibilità	€ 2.562.170,30	€ 3.400.000,00

2. In base alle segnalazioni degli enti, la DG per il personale civile elaborerà appositi elenchi con indicate, per ciascuno di essi, le assegnazioni da operare, negli anzidetti limiti finanziari, per soddisfare le esigenze di particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità.

Art. 6

(Particolari posizioni di lavoro)

1. Preso atto delle particolari situazioni lavorative riscontrabili presso gli enti dell'AD, si provvede di seguito a riportarne la tipologia, denominandole "particolari posizioni di lavoro":
 - a) sede disagiata;
 - b) rischio radiologico e indennità professionale;
 - c) rischio, anche per operatori subacquei;
 - d) bonifica campi minati;
 - e) disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti;
 - f) mansione ai centralinisti non vedenti;
 - g) imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FFAA);
 - h) indennità provvisoria per la distruzione delle armi chimiche.
 - i) Indennità di cantiere per il personale impiegato nei Gruppi Genio Campali.
2. La disciplina delle predette particolari posizioni di lavoro viene riportata nei rispettivi allegati dal n. 1 al n. 9.

Art. 7 (Turni)

1. Per finanziare le esigenze relative ai turni è operata una specifica assegnazione a favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5.
2. Qualora nel corso dell'anno le esigenze relative ai turni dovessero lievitare, il fabbisogno eventualmente eccedente l'assegnazione sarà soddisfatto attingendo le risorse necessarie al Fondo Unico di Sede.
3. La disciplina dei turni viene riportata nell'allegato 10.

Art. 8 (Reperibilità)

1. Per finanziare le esigenze relative alla reperibilità è operata una specifica assegnazione a favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5.
2. Qualora nel corso dell'anno le esigenze relative alla reperibilità dovessero lievitare, il fabbisogno eventualmente eccedente l'assegnazione sarà soddisfatto attingendo le risorse necessarie al Fondo Unico di Sede.
3. La disciplina della reperibilità viene riportata nell'allegato 11.

Art. 9 = art. soppresso (Variazione delle esigenze per particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità)
--

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. In relazione alle segnalazioni effettuate dagli enti e recepite nei documenti di cui all'art. 5, co. 2, potrà verificarsi che il consuntivo di fine anno 2011 evidenzia esigenze effettive superiori a quelle segnalate. In questo caso, previa motivata richiesta, potrà darsi luogo al finanziamento delle stesse nei limiti degli accantonamenti operati ai sensi dell'art. 5, co. 1 per ciascuna delle specifiche voci di spesa (ppl, turni, reperibilità), ovvero eccezionalmente nei limiti dell'accantonamento complessivo destinato a finanziare globalmente le particolari posizioni di lavoro, i turni e la reperibilità. |
|--|

PARTE IV INDENNITA' DI MOBILITA'

Art. 9 (Accantonamento per l'indennità di mobilità)

1. Preso atto dei processi di ristrutturazione che interessano gli enti dell'AD, i quali comportano tra l'altro la necessità di riallocare il personale civile, è accantonato nel Fondo Unico di Amministrazione un importo di € 2.000.000,00 al lordo datoriale per soddisfare le esigenze connesse al trattamento economico di trasferimento.
2. Quanto residua dal parziale utilizzo del predetto accantonamento rimane nella disponibilità del FUA e confluisce, quale risorsa aggiuntiva, nella disponibilità del FUS di cui al successivo art. 11.
3. La corresponsione della correlata "indennità di mobilità" avrà luogo in conformità della disciplina contenuta nell'Allegato 12.

PARTE V
FONDO UNICO DI SEDE

Art. 10
(Fondo Unico di Sede – FUS)

1. La somma destinata al Fondo Unico di Sede a seguito degli accantonamenti che precedono è pari a € 32.840.530,71.
Tale importo verrà utilizzato per le finalità indicate al successivo art. 11.
In base al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio 2011 l'importo *pro capite* teorico è pari a:
 - euro 1.090,86 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti a euro 822,05 al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
2. Detto "importo *pro capite* teorico" costituisce la quota unitaria che, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio presso un ente, dà luogo alla determinazione dell'ammontare complessivo del Fondo Unico di Sede a disposizione dell'ente.
3. L'importo effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori differirà da quello "medio teorico" utilizzato per quantificare il Fondo, sia a causa delle cessazioni ed immissioni in servizio verificatesi durante l'anno, sia a causa delle differenziazioni da lavoratore a lavoratore dovute all'applicazione dei criteri adottati per la distribuzione del FUS.
4. Qualora le somme accantonate in base agli articoli precedenti non siano integralmente spese le quote residue confluiranno nel FUS.

art. 11
(Finalità del Fondo Unico di Sede)

1. Il FUS di ogni singolo ente dovrà essere utilizzato per promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali e pertanto destinato a:
 - a. remunerare situazioni e condizioni di lavoro caratterizzanti l'attività istituzionale dell'ente, nei limiti del 10% del FUS;
 - b. assicurare, a fronte di straordinarie ed imprevedibili evenienze, la pronta esecuzione di attività lavorative caratterizzate dall'elemento dell'urgenza, nei limiti del 15% del FUS;
 - c. compensare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, CCNL 16.2.1999, il lavoro straordinario qualora le risorse di cui all'art. 30 del citato CCNL siano esaurite, nei limiti del 5% del FUS;
 - d. incentivare, ai sensi dell'art. 32, CCNL 16.2.1999, degli artt. 21, 22 e 23, CCNL 14.9.2007 e degli artt. 2 e 3, CCNL 23.1.2009, la produttività nell'ambito di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento delle attività lavorative o di mantenimento di apprezzabili livelli di servizio, in misura non inferiore al 70% del FUS.

Art. 12

(Criteri di riferimento per la distribuzione del FUS)

1. Al fine di collegare la retribuzione di incentivazione al conseguimento dei risultati, la retribuzione da erogare a carico del FUS sarà corrisposta agli aventi diritto a conclusione dei processi di misurazione e di valutazione dei risultati dell'attività svolta nel 2011. Pertanto, in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti e al grado di adeguatezza dell'effettivo apporto del dipendente, espressi, purché positivi, con un coefficiente compreso tra 1 ed 1,5, il titolare dell'ente, previa comunicazione partecipativa al dipendente della verifica effettuata, procede alla distribuzione del FUS.
2. Alcuni tipi di assenza sono coperti da particolari garanzie. Per esse non devono effettuarsi decurtazioni delle somme spettanti a titolo di FUS nei casi e nella misura in cui, per la loro corresponsione, la presenza in servizio costituisca elemento di valutazione. Detti casi sono:
 - a. assenza per malattia dipendente da causa di servizio (art. 22, comma 2, CCNL 1994/1997);
 - b. assenza per infortunio sul lavoro (art. 22, comma 1, CCNL 1994/1997);
 - c. assenza per frequenza di corsi professionali dell'AD;
 - d. assenza per donazione di sangue (art. 18, comma 9, CCNL 1994/1997);
 - e. assenza per donazione di midollo spinale (art. 5, legge 6.3.2001, n. 52);
 - f. **assenza per donazione di rene (art. 8, legge 26.6.1967, n. 458; DM 16.4.2010, n. 116)**
 - g. assenza ai sensi della legge n. 104/92 (art. 12, CCNL 16.5.2001);
 - h. astensione obbligatoria per maternità (art. 10, comma 2, lett. a, b, CCNL 16.5.2001);
 - i. assenza connessa a terapie salvavita (art. 21, comma 7 bis, CCNL 16.5.1995).
 - j. assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto (art. 18, comma 1, CCNL 1994/1997);
 - k. assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per espletamento delle funzioni di giudice popolare (art. 18, comma 2, CCNL 1994/1997);
 - l. assenze previste dall'art. 4, comma 1 della legge 8.3.2000 n. 53 (3 giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);
 - m. ferie e riposi compensativi (art. 16, CCNL 1994/1997);
 - n. assenze giornaliere per motivi sindacali.
3. Il personale che percepisce l'indennità di PO non può essere escluso dal novero dei soggetti destinatari del FUS.

Art. 13

(Informazione alle OO.SS.)

1. Ai soggetti sindacali stipulanti gli accordi locali in materia di distribuzione del FUA/FUS dovranno essere forniti, a richiesta, i dati complessivi relativi a tutte le corresponsioni in materia di FUA/FUS, come previsto dall'art. 6, lettera A), comma 3, CCNL 16.2.1999.

PARTE VI ULTERIORI SOMME DEL FUA

Art. 14 (Utilizzazione delle ulteriori somme disponibili)

1. Le ulteriori risorse che perverranno al FUA a titolo di somme cd. variabili relative alle cessazioni dal servizio del personale avvenute nell'anno precedente (retribuzione individuale di anzianità; ex posizioni super; percorsi formativi; sviluppi economici; indennità di amministrazione) ed ai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale saranno utilizzate per le seguenti finalità:
 - finanziamento dell'indennità di mobilità per le esigenze dell'anno 2011 eccedenti l'accantonamento di cui all'art. 9, per la cui disciplina si rinvia all'Allegato 12, parte integrante della presente intesa;
 - finanziamento della quota destinata ad integrare il Fondo dell'AID Difesa, in modo da assicurare le finalità previste dall'art. 3, comma 2;
 - finanziamento della quota di FUS da corrispondere in base ai criteri della presente intesa ed alla applicazione convenuta in sede di contrattazione locale.

PARTE VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 (Specchio di ripartizione)

1. Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, vengono annessi gli specchi nei quali vengono riportati, anche al netto degli oneri datoriali, i vari accantonamenti disposti negli articoli che precedono, relativi alla composizione e alla distribuzione del FUA (All. 13 e All. 14).

Art. 16 (Allegati)

1. Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:
 1. indennità per sede disagiata (art. 6);
 2. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 6);
 3. indennità di rischio – anche per operatori subacquei (art. 6);
 4. indennità per bonifica dei campi minati (art. 6);
 5. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti (art. 6);
 6. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 6);
 7. indennità di imbarco su natanti e unità navali di tutte le FFAA (art. 6);
 8. indennità provvisoria distruzione armi chimiche (art. 6);
 9. Indennità di cantiere per il personale impiegato nei Gruppi Genio Campali (art. 6);
 10. indennità per turni (art. 7);
 11. indennità per reperibilità (art. 8);
 12. indennità di mobilità con tabella retributiva in appendice all'Allegato 12 (art. 9);
 13. composizione del FUA (art. 15);
 14. distribuzione delle somme disponibili 2011 (art. 15).

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE

Dir. Dr.ssa Enrica Preti

.....

C.G.I.L. F.P.

C.I.S.L. F.P.Difesa.....

U.I.L. P.A. Difesa.....

F.L.P. – Difesa

FED.CONF.SAL./UNSA C.N.D.....

USB-R.d.B. – P.I. Difesa.....

FEDERAZIONE INTESA

Roma,